GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — MERCOLEDÌ 21 APRILE — NUM. 93

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA	Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
a Roma, all'Ufficio del giornale . . . . . . L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno . . . . »	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia »	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti . . . . . »	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay . . . . »	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta: in Roma . . . . Cent. 10; pel Regno . . . . » 15

Un numero separato, ma arretrato: in Roma . . . . » 20; pel Regno . . . . » 30; per l'estero . . . . » 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali; Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

Di prossima pubblicazione:

RUOLI D'ANZIANITÀ

degli impiegati di 1ª e 2ª categoria dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, in applicazione della nuova pianta organica, approvata con Regio decreto 24 gennaio 1886, numero 3640 (Serie 3ª).

Prezzo: centesimi **40**, franco di porto.

Indirizzare richiesta, vaglia, o l'ammontare del prezzo, all' AMMINISTRAZIONE DELLA **Gazzetta Ufficiale** (Economato del Ministero dell'Interno).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Disposizione fatta nel personale dei Prefetti — Ordine della Corona d'Italia: Nomine e promozioni — Legge numero 3789 (Serie 3ª), che approva la Convenzione stipulata fra lo Stato e la ditta Pirelli e C. di Milano — R. decreto num. 3772 (Serie 3ª), che modifica l'elenco delle strade provinciali di Napoli — Regio decreto num. 3788 (Serie 3ª), che nomina il presidente della Commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, n. 5168 (Serie 3ª) e 2 marzo 1884, n. 1958 (Serie 3ª) — Regio decreto n. 3776 (Serie 3ª), col quale viene approvato l'annesso regolamento per l'arruolamento dei quadrupedi per la mobilitazione del R. esercito — Direzione Generale dei Telegrafi: Avviso — Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifica d'intestazione.

*Diario estero — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani *— Bollettini meteorici — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Annunzi.*

PARTE UFFICIALE

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Con R. decreto del 15 aprile 1886, Silvagni cav. avvocato David, consigliere delegato di 1ª classe della Prefettura di Forlì, venne incaricato di reggere la Prefettura di Cosenza.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti delli 24 dicembre 1885:

A cavaliere:

Paino Ferrara Gaetano, commerciante in porcellane a Messina.
Quajat dott. Enrico, aiuto direttore della stazione bacologica, Padova.
Rossi Edoardo, proprietario in Lecce.
Bigatti Carlo da Milano, residente a Firenze.
Camera Andrea fu Antonio, di Amalfi.
Radice ing. Ercole, proprietario in Masciago Milanese.
Mazzucchi Michele, commissario all'Esposizione di Anversa.
Gallavresi dott. Cesare da Caravaggio.
Silombra Tommaso da Torino.
Marini Salvatore, proprietario in San Demetrio.
Turchi Francesco, presidente della Cassa di risparmio e della Banca agricola di Longiano.

ERRATA-CORRIGE.

La tariffa annessa al Regio decreto num. 3785 (Serie 3ª), pubblicato nel n. 91 (19 aprile corrente), col quale il comune di Roma fu autorizzato ad esigere un dazio di consumo su alcuni generi in quella designati, fu, per errore di copia, stampata incompleta. Si ripubblica pertanto nella sua integrità.

TARIFFA.

Lavori di vetro e di cristallo per qualunque uso, escluso le bottiglie di vetro nero od oscuro ed i fiaschi di vetro bianco, per ogni quintale lire 4.

Carta da stampa e da scrivere d'ogni specie, da disegno, zigrinata, intagliata, od altra analoga, dorata, argentata, colorata, e cartoncini bianchi, esclusa la carta bollata, la carta da modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative e la carta a striscie per gli uffici telegrafici, per ogni quintale lire 2 50.

Carta da stampa da giornale, per ogni quintale lire 0 50.

Carta da impacco, asciugante e cartoni lire 0 50.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3789** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata l'annessa convenzione del 9 novembre 1885, coll'atto addizionale del 31 dicembre 1885, stipulata fra il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale dei telegrafi) e la ditta Pirelli e C. di Milano, per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio di tredici cavi telegrafici sottomarini destinati a collegare alla rete telegrafica le isole di Ustica, Pantelleria, Panarea, Stromboli, Ponza, Ventotene, Gorgona, Capraia, Pianosa, Giglio, Tremiti e Vulcano e per la manutenzione del cavo sottomarino di proprietà dello Stato, fra Otranto e Valona.

Art. 2. È pure approvata l'altra convenzione del 9 novembre 1885, stipulata fra il Ministero della Marina e la ditta Pirelli e C. di Milano, per la costruzione, il mantenimento e l'uso di un piroscafo atto alla immersione e manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini.

Art. 3. Al pagamento delle annualità di lire 237,144 (duecentotrentasettemila centoquarantaquattro) dovute alla ditta Pirelli e C. per la posa e manutenzione dei cavi sottomarini, di cui all'articolo 1, sarà provvisto col fondo da stanziarsi in apposito capitolo del bilancio ordinario del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 4. È approvata la spesa di lire 40,000 (quarantamila) per la costruzione delle linee terrestri e per la posa dei nuovi fili sulle linee terrestri esistenti, necessari a congiungere i nuovi cavi sottomarini, di cui all'articolo 1, agli uffici telegrafici più vicini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1886.

UMBERTO.

GENALA.
B. BRIN.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

CONVENZIONE *colla Ditta Pirelli e C. di Milano per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio di dodici nuovi cavi sottomarini, e per la manutenzione del cavo sottomarino di proprietà dello Stato fra Otranto e Valona.*

Il signor commendatore ingegnere Fedele Salvatori, ispettore generale dei telegrafi dello Stato, per delegazione avuta con nota numero 6295|2583 del 22 ottobre 188 cinque, ed il signor ingegnere cavalier Gioan Battista Pirelli, socio amministratore, libero firmatario e gerente responsabile della Società Pirelli e C. di Milano, con domicilio legale a Milano, Ponte Seveso, numero 19, come dall'unito certificato della Camera di commercio di Milano, allo scopo di regolare le condizioni alle quali sono da collocarsi dodici nuovi cavi sottomarini, ed è da mantenersi il cavo sottomarino di proprietà dello Stato fra Otranto e Valona, sono addivenuti alla stipulazione della seguente Convenzione:

Art. 1. La Ditta Pirelli si obbliga di costruire, immergere e mettere a disposizione del Governo italiano i seguenti cavi sottomarini:

Napoli-Ustica.
Ustica-Palermo.
Mazzara-Pantelleria.
Lipari-Stromboli.
Ponza-Ventotene.
Livorno-Gorgona
Elba-Capraia.
Elba-Pianosa.
Giglio-Monteargentario.
Ponza-Montecirceo.
Tremiti-Montemiletto.
Vulcano-Lipari.

I cavi faranno capo alla spiaggia in quei punti che la Ditta crederà più convenienti ed in prossimità alle linee che devono congiungerli cogli uffici telegrafici ai quali sono destinati rispettivamente, quando non sia possibile d'introdurli direttamente negli uffici stessi.

I cavi dovranno essere nuovi e costruiti in Italia a regola d'arte, e ne dovrà essere presentato il campione all'Amministrazione dei telegrafi prima della immersione.

Art. 2. La Ditta Pirelli si obbliga altresì di mantenere, per la durata della presente Convenzione, i detti cavi in perfetto stato di conducibilità e di isolamento in modo che possa essere eseguita con ciascuno di essi la regolare trasmissione dei telegrammi.

Art. 3. Tutti i dodici cavi dovranno essere immersi entro 18 mesi dal giorno in cui la presente Convenzione sarà stata approvata per legge.

Nel calcolo dei 18 mesi sarà per altro escluso il periodo dal 1º novembre al 31 marzo.

Art. 4. Ad ogni cavo immerso una persona delegata ufficialmente dal Governo, col concorso di un rappresentante della Ditta, farà gli esperimenti che reputerà più adattati onde accertarsi dello stato perfetto di isolamento e di conducibilità del cavo, e ne prenderà la consegna con un verbale firmato dalle due parti.

Art. 5. L'esercizio di ogni cavo sarà assunto esclusivamente dal Governo con personale, uffici ed apparati propri, secondo le regole dell'arte e col numero di elementi di pila riconosciuto necessario per fare funzionare gli apparati adoperati.

Art. 6. La Ditta avrà il diritto di porre in opera ai punti d'approdo di ogni cavo e negli uffici nei quali ogni cavo dovrà mettere capo, quei ripari e meccanismi che le piacerà, all'oggetto di proteggere i cavi. I ripari agli approdi non dovranno però essere d'inciampo pregiudicievole alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime ed ai bisogni della difesa nazionale.

Art. 7. Dal giorno in cui ciascun cavo sarà immerso e messo in opera con successo, il Governo pagherà alla Ditta, a rate trimestrali posticipate, uguali, una quota annua del canone che viene stabilito complessivamente per tutti i 12 cavi in lire duecentoventiduemila centoquarantaquattro all'anno, e per ciascuno di essi come appresso:

Napoli-Ustica	L. 91,104
Ustica-Palermo	» 18,096
Mazzara-Pantelleria	» 34,944
Lipari-Stromboli	» 11,856
Ponza-Ventotene	» 13,416
Livorno-Gorgona	» 11,232
Elba-Capraia	» 11,544
Elba-Pianosa	» 4,680
Giglio-Monteargentario	» 4,992
Ponza-Montecirceo	» 11,232
Tremiti-Montemiletto	» 8,112
Vulcano-Lipari	» 936
Totale	L. 222,144

Art. 8. La ditta Pirelli si obbliga pure a mantenere il cavo di proprietà del Governo esistente tra Otranto e Valona, agli stessi patti e condizioni stipulati nella presente Convenzione per i 12 cavi nuovi da immergersi, e mediante il corrispettivo del canone annuo di lire 15,000, per la durata della presente Convenzione.

Art. 9. Il canone di cui all'articolo precedente sarà pagato dal Governo alla Ditta a datare dal giorno in cui il cavo sarà stato consegnato dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, alla Ditta stessa, in rate eguali trimestrali posticipate.

La consegna sarà fatta dopo che la ditta Pirelli avrà dimostrato di avere l'opificio in esercizio ed il piroscafo armato.

Art. 10. La ditta Pirelli si obbliga di costruire un'officina succursale in riva al mare, sul territorio italiano, per la fabbricazione dei cavi, e di acquistare un piroscafo appositamente costruito per la immersione e la riparazione di essi, corredato completamente del meccanismo, degli attrezzi e degli istrumenti necessari per queste operazioni.

Art. 11. L'officina succursale dovrà essere costruita e messa in esercizio entro un anno dalla data della legge che approva la Convenzione, ed entro lo stesso anno dovrà pure essere pronto ed in stato di prendere il mare il piroscafo corredato come all'art. 10 per le operazioni dei cavi.

Art. 12. Qualora la Ditta non abbia costruita l'officina succursale o non abbia provvisto il piroscafo debitamente corredato nel termine stabilito dall'articolo precedente, pagherà al Governo nell'un caso e nell'altro una multa di lire 1000 (mille) per ogni mese di ritardo fino a mesi sei.

Art. 13. Spirato il termine dei sei mesi di cui all'articolo precedente, o per la costruzione dell'officina o per l'acquisto ed il corredamento del piroscafo, o quello di 18 mesi per il collocamento dei cavi di cui all'art. 3, la Convenzione s'intenderà sciolta e la Ditta perderà l'intiero deposito di cui al successivo art. 21.

Art. 14. Alla scadenza della Convenzione il Governo diverrà padrone assoluto di tutti i cavi esistenti in mare in conseguenza di essa, senza obbligo di ulteriori pagamenti, nè di alcun rimborso o compenso, come pure del piroscafo colle rispettive macchine d'immersione e congegni inerenti che la Ditta avrà acquistato in tempo utile per l'esercizio di questo appalto.

Art. 15. La ditta Pirelli si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun cavo contemplato nella presente Convenzione quando esso venga a cessare di operare, oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilità sia riconosciuta tale da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

La riattivazione del servizio regolare del cavo guasto dovrà avere luogo entro tre mesi a partire dal giorno in cui la Ditta avrà ricevuto dall'Amministrazione l'avviso del guasto avvenuto. Nel calcolo di questi tre mesi sarà escluso il periodo dal 1° novembre al 31 marzo pei cavi più lunghi di 20 chilometri.

Art. 16. Pel tempo che durerà l'interruzione od il guasto di cui all'articolo precedente, la Ditta perderà il diritto ad una quota proporzionale del canone assegnato al cavo guasto o interrotto, come dagli articoli 7 ed 8.

Art. 17. La Ditta, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente quello stabilito dall'articolo 15 senza riparare il cavo interrotto o guasto, pagherà al governo una multa corrispondente al decimo del canone annuo assegnato al cavo stesso dagli articoli 7 ed 8, e così per egual periodo di tempo fino al compimento di un anno, spirato il quale senza che la comunicazione sia stata ristabilita, la convenzione s'intenderà sciolta ed il governo resterà padrone, senza alcun compenso, dei cavi nuovi immersi e del piroscafo, come se fosse avvenuta la scadenza naturale del contratto, non che della rimanenza della cauzione di cui all'articolo 21. È inteso che nel computo dell'anno si tiene conto dell'eccezione del periodo dal primo novembre al 3 marzo per i cavi più lunghi di 20 chilometri come è detto all'articolo 15, nel caso che il guasto sia al di là del cavo di sponda.

Art. 18. Non saranno applicabili le penalità sopra indicate nei casi di interruzione o guasto di un cavo quando la Ditta abbia fatto constare con sicurezza all'Amministrazione di avere predisposta la costruzione di un cavo nuovo da sostituire quello guasto nel corso di un anno dall'epoca del guasto, senza eccezione di alcun mese.

In tal caso la Ditta perderà solamente il diritto alla percezione del canone assegnato al cavo per tutto il tempo che trascorrerà dal cominciamento del guasto alla riattivazione della corrispondenza regolare.

Art. 19. Qualora dopo tale dichiarazione la Ditta, invece di mettere un cordone nuovo, abbia riparato nell'anno, calcolato senza eccezione, come è detto nell'articolo precedente, il cavo esistente, pagherà la multa di cui all'articolo 17 tante volte quanti saranno i trimestri effettivi trascorsi dalla data dell'interruzione a quella della riparazione.

Art. 20. Nel caso che dopo la suddetta dichiarazione non abbia avuto effetto nè la riparazione del cordone esistente, nè la sostituzione del nuovo dentro il detto anno, senza eccezione di alcun mese, la Convenzione s'intenderà sciolta, colle conseguenze a carico della Ditta, come all'articolo 17.

Art. 21. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Ditta, essa, all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, farà il deposito di lire 100,000 in cartelle del Debito dello Stato al valore di Borsa secondo il listino del giorno precedente della Borsa di Roma.

Tale deposito resterà acquisito al Governo, ed il contratto s'intenderà sciolto ove nei limiti stabiliti dagli articoli precedenti o non sia costruita l'officina succursale o non sia allestito il piroscafo o non siano immersi tutti i 12 cavi.

Compiuta con successo l'immersione dei 12 cavi sarà restituita alla Ditta la metà del deposito. L'altra metà sarà depositata nella Cassa dei Depositi e Prestiti per conto della Ditta e resterà vincolata come cauzione pel pagamento delle multe od altre penalità di cui agli articoli 12, 16, 17 e 19.

È inteso che la Ditta sarà proprietaria e riscuoterà le cedole delle cartelle così depositate.

La detta cauzione sarà ricostituita fino alla sua integrità mediante ritenuta sul primo pagamento trimestrale successivo, sempre che sia stata ridotta per soddisfazione di multe.

Allo spirare della convenzione, la cauzione allora esistente sarà restituita alla Ditta al netto delle multe di cui può essere passibile.

Art. 22. Il piroscafo della Ditta Pirelli e C. sarà esente dal pagamento dei diritti sanitari, della tassa di ancoraggio e degli altri diritti marittimi per le operazioni che eseguirà nei nostri mari in adempimento degli obblighi contratti colla presente.

Art. 23. La presente Convenzione avrà la durata di anni 20, a datare dalla immersione dell'ultimo dei dodici cavi, entro il termine di cui all'articolo 3.

Art. 24. La Ditta, previo il consenso del Governo, potrà cedere il suo contratto ad una Società nazionale di solvibilità conosciuta, e avente officina di costruzione in Italia, senza che perciò possa ritirare il deposito o la cauzione esistente.

Art. 25. La presente Convenzione sarà registrata mediante il solo diritto fisso di una lira.

Art. 26. Per gli effetti civili della presente Convenzione la Ditta Pirelli delega a suo rappresentante permanente, munito di pieni poteri, il signor ingegnere cavalier Gioan Battista Pirelli suddetto, il quale elegge il suo domicilio legale in Milano, Ponte Seveso, n. 19.

Art. 27. La presente Convenzione non sarà valida se non sarà stata approvata per legge.

Fatta a Roma, addì nove novembre milleottocentoottantacinque.

Firmato: Fedele Salvatori, *Ispettore generale delle linee telegrafiche dello Stato.*
Firmato: Ingegnere Giovanni Battista Pirelli, *gerente firmatario della Ditta Pirelli e C.*
Firmato: Antonio Previdi, *Capo sezione nella Direzione Generale dei Telegrafi dello Stato, funzionante da notaio.*

Per copia conforme all'originale.

Per il Direttore Capo Divisione
M. Pugnetti.

CONVENZIONE *che si stipula tra il Ministero della Marina e la ditta Pirelli e C. di Milano relativamente ad un piroscafo atto alla immersione e rilevamento di cavi telegrafici sottomarini.*

Art. 1. La ditta Pirelli e C. si obbliga a fare costruire a proprie spese un piroscafo adatto al servizio di immersione e di rilevamento di cavi telegrafici sottomarini e fornito di tutte le macchine e gli apparati che sono necessari per questo uso. Esso sarà tale che possa portare almeno 400 tonnellate di peso netto di siffatti cavi.

Art. 2. Il suddetto piroscafo sarà a scafo di ferro o di acciaio della stazza netta di registro di tonnellate 400 almeno, munito di apparato motore di tipo moderno della forza di circa 650 cavalli indicati per imprimere alla nave nelle condizioni favorevoli la velocità di almeno 10 miglia marine per ora. Esso sarà munito di caldaia speciale per il servizio delle macchine destinate alle operazioni sui cavi. Sarà inoltre provvisto di tutti gli accessori, i fornimenti e le dotazioni che si richieggono tanto per la navigazione in generale, quanto per le operazioni suddette.

Le sue dimensioni principali saranno le seguenti:

Lunghezza, almeno	metri	60.00
Larghezza, »	»	7.70
Profondità, »	»	4.80

Art. 3. Tosto che la ditta Pirelli e C. avrà ricevuto il detto piroscafo, essa ne farà regolare consegna all'amministrazione della Regia Marina nel porto che sarà da questa indicato. La Regia Marina lo custodirà e lo conserverà in buone condizioni di funzionamento tanto nello insieme quanto in qualunque sua parte e nei suoi fornimenti, così come se fosse di sua assoluta proprietà.

Art. 4. Toccherà alla ditta Pirelli e C. ogni spesa che si riferisca ad aggiunte o surrogazioni, totali o parziali che sieno, di macchine per immersione dei cavi o di congegni ad esse inerenti.

Art. 5. In seguito di preavviso di non meno di venti giorni dato dalla ditta Pirelli e C. all'amministrazione della Regia Marina, questa porrà a disposizione della Ditta medesima il piroscafo per il servizio dei cavi telegrafici sottomarini per il quale esso abbia preso l'appalto dal Governo italiano.

In questi casi la Regia Marina avrà obbligo di consegnare il piroscafo pronto per il servizio che esso deve fare e fornito di tutte le dotazioni necessarie.

La Regia Marina fornirà e manterrà a sue spese l'equipaggio necessario che sarà costituito di militari al suo servizio.

Il comando della nave sarà affidato ad ufficiali della Regia Marina.

Sarà obbligo della Regia Marina mantenere gli ufficiali e le persone dell'equipaggio come se la nave fosse impiegata in suo proprio servizio.

Art. 6. Toccherà alla ditta Pirelli e C. porre a bordo e mantenere il personale tecnico speciale per le operazioni telegrafiche.

Questo personale sarà soggetto al regolamento della Regia Marina militare in vigore per i borghesi imbarcati sulle Regie navi.

Gl'individui che lo compongono saranno assegnati alle varie mense di bordo secondo la loro qualità e gli accordi presi dalla Regia Marina con la ditta Pirelli e C.

Questa rimborserà allo Stato le spese di trattamento e di razione di viveri che saranno quelle stabilite per i componenti delle varie mense appartenenti alla Regia Marina militare.

Art. 7. Durante i periodi nei quali il piroscafo è impiegato in servizio della ditta Pirelli e C, per operazioni relative ai cavi telegrafici in appalto con il Governo, sarà obbligo della Regia Marina di fornire tutti i materiali necessari per l'esercizio di esso, non esclusi il combustibile e le materie lubrificanti per l'apparato motore e per le macchine speciali.

Art. 8. Durante i periodi nei quali il piroscafo non è impiegato in servizio dalla ditta Pirelli e C. nel modo espresso nei precedenti articoli, la Regia Marina avrà il diritto di impiegare il piroscafo medesimo ed anche tutte le macchine ed i congegni speciali per servizio dei cavi elettrici, come di cosa propria, sia per la posa e manutenzione dei cavi stessi, tanto telegrafici quanto militari, sia per servizi ordinari di qualunque genere.

Art. 9. La presente Convenzione avrà la durata di quella stabilita fra il Ministero dei Lavori Pubblici e la ditta Pirelli e C. per l'appalto dei cavi sottomarini, qui allegata.

Art. 10 Alla scadenza della presente Convenzione il Governo diventerà proprietario assoluto del piroscafo e delle macchine e dei congegni speciali per le operazioni sui cavi elettrici senza alcun obbligo di rimborso e compenso alla ditta Pirelli e C.

Art. 11. La presente Convenzione sarà registrata mediante il solo diritto fisso di una lira.

Art. 12. Per gli effetti civili della presente Convenzione, la ditta Pirelli e C. delega come suo rappresentante permanente, munito di pieni poteri, il proprio gerente ingegnere cavalier Giovanni Battista Pirelli, il quale elegge il suo domicilio legale in Milano, via al ponte Seveso, n. 19.

Art. 13. La presente Convenzione non sarà valida se non sarà stata approvata per legge.

Fatto in Roma, addì nove del mese di novembre milleottocentottantacinque.

Il Ministro della Marina
Firmato: B. BRIN.

Firmato: Ing. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI
Gerente firmatario della ditta Pirelli e C.

Per copia conforme
Il capo sezione
Firmato: F. DE GAETANI.

ATTO ADDIZIONALE *alla Convenzione 9 novembre 1885, fra la Direzione generale dei telegrafi e la ditta Pirelli e C. di Milano.*

La Direzione generale dei telegrafi ed il signor ing. cav. Giovanni Battista Pirelli, socio amministratore, libero firmatario e gerente responsabile della ditta Pirelli e C. di Milano, convengono che, negli articoli 1 e 7 della Convenzione stipulata il 9 novembre 1885, per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio di dodici cavi sottomarini e per la manutenzione del cavo sottomarino, fra Otranto e Valona, alle parole « Lipari-Stromboli » siano sostituite le parole « Lipari-Panarea Stromboli. »

Essi convengono parimenti che il cavo Lipari-Panarea-Stromboli sarà per tutti gli effetti della Convenzione, considerato come due cavi distinti, uno da Lipari all'isola di Panarea, con uffizio telegrafico nella Panarea, e l'altro dalla Panarea a Stromboli, così che la Convenzione invece di dodici cavi nuovi, s'intenderà fatta per tredici.

Convengono finalmente che il canone annuo da pagarsi alla Ditta per ciascuno dei due cavi Lipari-Panarea e Panarea Stromboli, secondo l'articolo 7 della Convenzione, sarà la metà del canone stabilito in lire 11,856 pel cavo Lipari-Stromboli, cioè sarà di lire 5928.

Roma, addì 31 dicembre 1885.

Il Direttore generale dei telegrafi
ERNESTO D'AMICO

Milano, addì 2 gennaio 1886.

Il Gerente della ditta Perelli e C.
Ing. GIO. BATTISTA PIRELLI.

Per copia conforme all'originale.
Il Reggente la Divisione 2ª
M. PUGNETTI.

Il Numero 3772 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 18 novembre 1884 del Consiglio

provinciale di Napoli; colla quale si stabiliva di classificare tra le provinciali le tre strade seguenti:

a) *S. Antimo-Cesa*;
denominata Principe di Napoli;
b) *S. Antimo-Stazione;*
denominata Corso Vittorio Emanuele;
c) *S. Arpino-Stazione ferroviaria di S. Antimo;*

Visto il certificato 30 settembre 1885 del direttore degli Uffici provinciali di Napoli, da cui risulta che contro l'anzidetta deliberazione, regolarmente pubblicata a norma di legge, non venne opposto reclamo alcuno da parte dei comuni di quella provincia;

Visto il voto 13 marzo 1886 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865 allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono aggiunte all'elenco delle strade provinciali di Napoli le tre seguenti:

1) Strada S. Antimo-Cesa, denominata Principe di Napoli, da S. Antimo fino al confine della provincia di Napoli verso Cesa in quello di Terra di Lavoro;

2) Strada *S. Antimo-Stazione*, denominata Corso Vittorio Emanuele, da S. Antimo, sito detto S. Antonio, fino alla Stazione ferroviaria;

3) Strada *da S. Arpino alla Stazione ferroviaria di di S. Antimo*, dall'abitato del comune di S. Arpino, luogo detto Casa Falace, fino alla Stazione ferroviaria di S. Antimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1886.

UMBERTO.

GENALA.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3788** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 4 dicembre 1879, n. 5168 (Serie 2ª);

Vista la legge 2 marzo 1884, n. 1958 (Serie 3ª);

Visti i Nostri decreti 18 gennaio 1880, nn. 5246, 5247 (Serie 3ª).

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli Affari delle Finanze, della Guerra, della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Villani cav. Francesco, tenente generale, presidente del Comitato delle Armi di fanteria e cavalleria, deputato al Parlamento Nazionale, è nominato presidente della Commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, n. 5168 (Serie 2ª), e 2 marzo 1884, n. 1958 (Serie 3ª), in sostituzione del tenente generale Sacchi cav. Gaetano, defunto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1886.

UMBERTO.

RICOTTI.
B. BRIN.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3776** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° ottobre 1873, n. 1593 (Serie 2ª), per la requisizione di quadrupedi e di veicoli pel servizio del R. Esercito;

Visti gli articoli 4, (n. 1) e 51 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª), sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la convenienza di adottare un sistema di arruolamento dei quadrupedi occorrenti per una parte dei servizi del R. Esercito in caso di guerra;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 26 febbraio 1886;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'arruolamento dei quadrupedi per la mobilitazione del Regio Esercito e d'ordine Nostro sottoscritto dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1886.

UMBERTO.

RICOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

REGOLAMENTO *per l'arruolamento dei quadrupedi per la mobilitazione dell'Esercito.*

Articolo 1.

§ 1. Il Ministero della Guerra quando determina che si proceda all'arruolamento dei quadrupedi abbisognevoli per mobilitare, in caso di guerra, quei servizi che esso indicherà, affida le operazioni relative a Commissioni che saranno nominate dai comandanti di corpo d'armata, e quelle della contabilità ai Consigli di amministrazione di quei corpi che il Ministero sarà per determinare.

§ 2. Ciascuna Commissione d'arruolamento quadrupedi sarà composta di due ufficiali o di un ufficiale veterinario.

L'ufficiale più elevato in grado, od a grado uguale, il più anziano, assumerà la presidenza.

§ 3. Il Ministero determina e fa conoscere ai comandi di corpo di armata:

a) il numero dei quadrupedi che da ogni Commissione dipendente dev'essere arruolato;

b) la durata che dovranno avere i contratti d'arruolamento da stipularsi;

c) in quale quantità devono essere destinati ai corpi dipendenti ed a quali servizi debbono essere adibiti in caso di mobilitazione;

d) le condizioni alle quali i quadrupedi da arruolarsi devono soddisfare;

e) il premio da pagarsi ai proprietarii, il quale non potrà mai eccedere le lire 50 annue;

f) il *maximum* dei prezzi da convenirsi, che sarà pagato per ogni quadrupede quando sia ceduto all'Amministrazione militare per il fatto della mobilitazione dell'esercito, il quale non potrà mai superare quello stabilito dalla legge per la requisizione dei quadrupedi;

g) la zona di territorio nella quale la Commissione deve estendere le sue operazioni;

h) quelle altre istruzioni che per il buon esito dell'arruolamento, in vista delle condizioni di tempo e luogo, saranno stimate opportune.

§ 4. Il Ministero della Guerra, mediante avvisi da pubblicarsi nei comuni compresi nella zona assegnata a ciascuna Commissione di arruolamento quadrupedi, farà noto la nomina ed il mandato della Commissione predetta, invitando i proprietarii di quadrupedi a presentarli per l'arruolamento; nell'avviso saranno indicate le condizioni generali, alle quali i quadrupedi devono soddisfare, il giorno e la località in cui la Commissione accetterà le offerte.

L'avviso di cui sopra dovrà essere pubblicato almeno dieci giorni prima di quello in cui la Commissione darà principio alle sue operazioni.

In detto avviso dovrà essere specificato che i quadrupedi arruolati dall'Amministrazione militare andranno, in caso che debbasi operare requisizione di quadrupedi, in diminuzione della quota che ogni comune è tenuto a somministrare, a mente dell'art. 4 della legge sulla requisizione quadrupedi in data 1° ottobre 1873, ed art. 2 dell'istruzione per l'applicazione di detta legge in data 3 maggio 1882.

§ 5. I quadrupedi da arruolarsi dalle Commissioni dovranno essere di pronto servizio e di età non inferiore ai quattro anni.

§ 6. Quelli pei reggimenti di fanteria e bersaglieri dovranno essere idonei al tiro a stanga; quelli per gli alpini e le batterie da montagna dovranno essere adatti al someggio.

§ 7. Le Commissioni d'arruolamento quadrupedi, dopo di essersi assicurate che i quadrupedi da arruolarsi posseggano i requisiti prescritti dal Ministero, e dopo che avrà stabilito di comune accordo col proprietario il prezzo per ogni quadrupede, passerà alla stipulazione degli atti di sottomissione.

§ 8. Gli atti di sottomissione non avranno mai la durata maggiore di due anni.

§ 9. Gli atti stessi saranno redatti su stampati conformi all'unito modello, e per ogni proprietario si dovrà compilare un apposito atto di sottomissione.

§ 10. Quando con un solo proprietario si arruolano meno di sei quadrupedi, si annullerà quel numero di specchietti segnaletici, che si trovano a tergo degli atti di sottomissione, che non saranno stati usati; quando invece con un sol proprietario si arruolano più di sei quadrupedi, in allora si dovranno compilare due o più atti di sottomissione.

§ 11. Gli atti di sottomissione verranno compilati in triplice copia, e saranno firmati da tutti i membri della Commissione, dal proprietario dei quadrupedi e da due testimoni.

§ 12. Ciascuno stato segnaletico sarà pure firmato da tutta la Commissione e dal proprietario.

§ 13. Gli atti di sottomissione dovranno essere registrati, e perciò fare le autorità militari chiederanno la registrazione gratuita, secondo il prescritto dall'art. 141 del testo unico della legge sulla tassa di registro e bollo in data 13 settembre 1874, presentandoli per la registrazione nel termine di 20 giorni dalla data della loro stipulazione.

§ 14. Degli atti di sottomissione, una copia sarà consegnata al proprietario; la seconda copia sarà presentata all'ufficio del registro e bollo per la registrazione; e la terza sarà tenuta dalla autorità militare.

Articolo 2.

§ 15. Allo scadere dei contratti stipulati con questi atti, il Ministero darà l'ordine ai comandanti di Corpo d'armata per il pagamento ai proprietari del premio convenuto.

§ 16. Il pagamento del premio dovrà farsi per mezzo di Commissioni nominate come è indicato al § 1 e 2 del presente regolamento.

§ 17. Le Commissioni prima di pagare il premio visiteranno i quadrupedi pei quali sono stati stipulati gli atti di sottomissione, per constatarne l'esistenza, e rinnovarne, quando i proprietari siano consenzienti e quando così sia ordinato, l'atto di sottomissione per quell'altro periodo di tempo che sarà determinato.

§ 18. Le Commissioni dopo constatata l'identità di ogni quadrupede, pagheranno il premio e ritireranno dai proprietari, oltre la ricevuta per la somma pagata, l'atto di sottomissione da essi posseduto, nonchè una dichiarazione dai proprietari colla quale essi attestano di essere all'atto del pagamento del premio tuttora i veri proprietari dei quadrupedi.

Articolo 3.

§ 19. I Consigli d'amministrazione dei Corpi dal Ministero incaricati della contabilità degli arruolamenti e dei pagamenti dei premi in discorso, appena ricevutone l'avviso, inoltreranno al Ministero stesso opportuna richiesta d'anticipazione per la somma occorrente. Se la medesima eccede le lire 30,000, non potendosene anticipare una maggiore, i Consigli predetti domanderanno appunto lire 30,000 per avanzare, occorrendo, altra domanda di anticipazione, appena saranno in grado di giustificare la erogazione di almeno due terzi della somma precedentemente avuta.

§ 20. Con questi fondi i Consigli d'Amministrazione somministreranno alle Commissioni di arruolamento quadrupedi le somme loro occorrenti, osservando in ciò le norme che il Ministero della Guerra, a seconda dei casi, si riserva di emanare.

§ 21. Agli ufficiali ed agli ufficiali veterinari facenti parte di commissioni di arruolamento o di pagamento dei premi, quando si allontanano dall'ordinaria loro sede, spetta l'indennità di trasferta stabilita dal quadro B del R. decreto 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia, e di vettura sulle vie ordinarie. Agli individui di truppa è dovuto il soprassoldo giornaliero di servizio di cui al primo od al secondo alinea del numero 20 del quadro C annesso al R. decreto, ora citato.

§ 22. Le indennità di cui al paragrafo precedente e tutte le altre spese incontrate per i motivi di cui sopra saranno conteggiate e dimostrate dall'ufficiale presidente della Commissione con speciale rendiconto che sarà trasmesso al Consiglio di Amministrazione del corpo appositamente dal Ministero incaricato. I presidenti delle Commissioni accompagneranno tali rendiconti da un apposito rapporto, al quale andrà unita una nota, conforme al modello annesso dei quadrupedi pei quali hanno stipulati atti di sottomissione, distinta per distretto, corpo o frazione di corpo.

§ 23. I rendiconti riepilogati dai predetti Consigli d'Amministrazione saranno, unitamente alle note ed ai rapporti, trasmessi per via gerarchica al Ministero della Guerra (Direzione generale di artiglieria) non più tardi di 15 giorni dopo ultimate le operazioni sovraccennate.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

DIMOSTRAZIONE *dei quadrupedi arrruolati con atti di sottomissione nella Divisione di . . . . . . colla indicazione del domicilio del proprietario e principali dati segnaletici dei quadrupedi.*

Numero d'ordine	CASATO E NOME dei proprietari	COMUNE DI DOMICILIO del proprietario (*)	DISTRETTO militare dal quale dipende il Comune	SPECIE dei quadrupedi arruolati		Età	Statura	PREZZO d'estimo del quadrupede	REGGIMENTO pel quale si arruolano i quadrupedi	ANNOTAZIONI
				Cavalli	Muli					

(*) Indicare anche la via ed il numero della casa nonchè quelle altre indicazioni che possano servire a precisare maggiormente il domicilio del proprietario.

(1) . . . .

ATTO di sottomissione verso l'Amministrazione militare per parte del . . . .

Il sottoscritto . . . . domiciliato in . . . . via . . . . . N. . . . . proprietario de . . quadruped . . (cavall . o mul . .) i cui connotati sono quì di seguito descritti, si assunse l'obbligo per la durata di . . . . . . a decorrere dal . . . . . . di tenere a disposizione e vendere, pel caso di mobilitazione dell'esercito o di parte di esso, all'Amministrazione del . . . . in . . . . in seguito a sua semplice richiesta i quadruped . . di cui negli annessi specchi segnaletici alle seguenti condizioni ed obblighi:

1° Si obbliga di presentare i quadrupedi di cui sopra alla sede del . . . . nel termine di . . . . dopo ricevuto l'avviso o direttamente dal . . . . od in seguito ad invito generale fatto dal Governo, con proclami pubblicati nel comune.

2° Si riserva la facoltà di poter vendere a terza persona nel corso del tempo computato come sopra cioè dal . . . . quei quadrupedi di cui sopra che crederà di sua convenienza obbligandosi però di avvertire entro tre giorni dalla vendita il . . . . dell'effettuata vendita. . . . .

In questo caso se il nuovo proprietario crede di sua convenienza di assumere l'obbligo contratto dal venditore, dovrà entro sette giorni presentare al . . . . i quadruped . da lui acquistat . . per rinnovare la presente sottomissione.

3° La dichiarazione di vendita di cui al numero precedente sarà ritenuta di nessun valore quando non sia stata fatta prima della chiamata di questi quadrupedi per la mobilitazione dell'esercito.

4° Si obbliga pure d'informare il . . . . nel termine di sette giorni, nel caso di morte, od altra causa qualsiasi di perdita di qualcuno dei quadrupedi compresi nella presente sottomissione.

5° Qualora nel caso di richiesta de . quadruped . . di cui sopra per parte del . . . . non . . . presentasse nel termine stabilito al N. 1, senza il concorso di causa di forza maggiore, indipendente dalla sua volontà, si obbliga a pagare all'Amministrazione militare una multa di lire cento (100) per cadun quadrupede non presentato

6° Verificandosi durante il tempo come sopra determinato la mobilitazione dell'esercito, o di parte di esso ed il bisogno dello acquisto de . quadruped . . di cui nella presente sottomissione il . . . . gli pagherà, per ciascun quadrupede la somma convenuta e segnata in ciascun stato segnaletico, in contanti o mediante Buono sulla Tesoreria provinciale.

7° Sarà però in facoltà del . . . . di rifiutare senz'altro i . quadruped . ., nel qual caso cesserà ogni obbligo da parte del provveditore.

8° Se nel corso del tempo computato come sopra non si verificasse la necessità dell'acquisto de . . quadruped . di cui nella presente sottomissione pel fatto di cui sopra per parte del . . . . l'Amministrazione militare gli pagherà un premio di lire . . . per ogni quadrupede, e ciò sempre quando sia ancora possessore de . . . quadruped . . come dalla presente sottomissione, il che sarà constatato con apposita visita. Il pagamento di detto premio sarà fatto alla fine del mese di . . . . . . al possessore de . . quadruped . . che ha contratto regolare sottomissione coll'Amministrazione militare.

9° Le spese di bollo e registrazione della presente sottomissione saranno a carico dell'Amministrazione militare.

A . . . . li . . . . . 188 . .

Il proprietario

. . .

I testimoni

. . .

L'Amministrazione

. . . .

(1) *Distretto o Reggimento.*

Numero d'ordine________________
Proprietario del quadrupede ________________

Specie del quadrupede________________
Origine ________________ Razza ________________
Sesso________________ Nome________________
Statura ________________ Mantello ________________
Età del quadrupede all'epoca della stipolazione dell'atto di sottomissione________________
Segni particolari ________________

Prezzo convenuto del quadrupede________________

Luogo nel quale dovrà essere consegnato ________________

Il Proprietario *La Commissione*

Numero d'ordine________________
Proprietario del quadrupede ________________

Specie del quadrupede________________
Origine ________________ Razza ________________
Sesso________________ Nome________________
Statura ________________ Mantello ________________
Età del quadrupede all'epoca della stipolazione dell'atto di sottomissione________________
Segni particolari ________________

Prezzo convenuto del quadrupede________________

Luogo nel quale dovrà essere consegnato ________________

Il Proprietario *La Commissione*

Numero d'ordine________________
Proprietario del quadrupede ________________

Specie del quadrupede________________
Origine ________________ Razza ________________
Sesso________________ Nome________________
Statura ________________ Mantello ________________
Età del quadrupede all'epoca della stipolazione dell'atto di sottomissione________________
Segni particolari ________________

Prezzo convenuto del quadrupede________________

Luogo nel quale dovrà essere consegnato ________________

Il Proprietario *La Commissione*

Numero d'ordine________________
Proprietario del quadrupede ________________

Specie del quadrupede________________
Origine ________________ Razza ________________
Sesso________________ Nome________________
Statura ________________ Mantello ________________
Età del quadrupede all'epoca della stipolazione dell'atto di sottomissione________________
Segni particolari ________________

Prezzo convenuto del quadrupede________________

Luogo nel quale dovrà essere consegnato ________________

Il Proprietario *La Commissione*

Numero d'ordine________________
Proprietario del quadrupede ________________

Specie del quadrupede________________
Origine ________________ Razza ________________
Sesso________________ Nome________________
Statura ________________ Mantello ________________
Età del quadrupede all'epoca della stipolazione dell'atto di sottomissione________________
Segni particolari ________________

Prezzo convenuto del quadrupede________________

Luogo nel quale dovrà essere consegnato ________________

Il Proprietario *La Commissione*

Numero d'ordine________________
Proprietario del quadrupede ________________

Specie del quadrupede________________
Origine ________________ Razza ________________
Sesso________________ Nome________________
Statura ________________ Mantello ________________
Età del quadrupede all'epoca della stipolazione dell'atto di sottomissione________________
Segni particolari ________________

Prezzo convenuto del quadrupede________________

Luogo nel quale dovrà essere consegnato ________________

Il Proprietario *La Commissione*

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso

L'ufficio internazionale delle amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia il ristabilimento della linea fra Bangkok (Siam) e Saigon (Cocincina).

I telegrammi per gli uffici del Siam oltre Bangkok e quelli per Singapore, la Cocincina, l'Annam ed il Tonchino si possono così nuovamente istradare per la via terrestre, meno costosa, di *Tavoy*.

Roma, 19 aprile 1886.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 623535 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 260, al nomi di Canali *Benvenuto*, Archimede e Guido di Giovanni, minori, sotto l'amministrazione del detto loro padre, domiciliato in Foggia, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Canali *Benvenuta*, Archimede e Guido di Giovanni, minori, sotto l'amministrazione del detto loro padre, domiciliato in Foggia, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 aprile 1886.

Pel Direttore Generale: Fortunati.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Temps* dice non potersi più dubitare che la situazione militare sulla frontiera turco-ellenica ha assunto in questi ultimi giorni l'aspetto più minaccioso.

Lettere da Atene sostengono che, occupando le alture di Zarkos, il comandante greco non ha fatto se non che riprendere posizioni che erano già state in suo possesso durante l'inverno.

Eyoub-pascià non sembra però aver condiviso questa opinione ed ha mandato il generale Retzeb al generale Sapountsakis per invitarlo a ritirarsi prima delle ore 4 del 10 aprile.

Ma il generale Sapountsakis, avendo ricevuti dei rinforzi, si rifiutò di aderire a tale intimazione e, secondo le ultime notizie, egli continuava ad occupare le forti posizioni che dominano la pianura di Larissa fino a Turnawo.

Irritati da questo contegno, i turchi fecero avanzare settemila uomini ed alcune batterie fino sotto alle alture. Tuttavia i loro capi ebbero ordine di non inoltrarsi di più per il momento.

« Se questi fatti sono esatti, scrive il *Temps*, e noi non abbiamo alcun motivo particolare di revocarli in dubbio, il comandante ottomano si trova innanzi ad un *casus belli* dei più incontestabili per quando egli crederà giunta l'ora di forzare la mano al suo governo e di aprire le ostilità. E sembra certo che il signor Delyannis faccia assegnamento sulla repugnanza vera o supposta del sultano contro la dichiarazione di guerra.

« Parecchi sintomi e specialmente il tuono estremamente significativo dell'ultima nota ottomana, tendono a dimostrare che il primo ministro greco potrebbe avere spinto troppo oltre il suo giuoco e che Abd-ul-Hamid potrebbe decidersi spontaneamente o lasciarsi indurre ad adottare delle misure decisive contro la Grecia.

« A Costantinopoli si parla di un certo malcontento nelle file dell'esercito, stanco della sua lunga inazione. Si affetta di temere che un'ulteriore prolungamento di questo ozio demoralizzante possa provocare qualche caso di indisciplina nei campi.

« Ora, questa prospettiva, congiunta alle strettezze del tesoro imperiale che non può sopperire indefinitamente alle spese dello stato di guerra senza guerra, sono fatti che possono ispirare al sultano ed alla Porta delle energiche risoluzioni contro la Grecia.

« È al pericolo di tale eventualità che le potenze intendono ovviare rinnovando e rendendo più urgenti le loro rimostranze presso il governo di Atene. »

Notizie da Sofia alla *Politische Correspondenz*, di Vienna, annunziano che il principe Alessandro e la Porta hanno deciso che i negoziati relativi alla revisione dello Statuto della Rumelia orientale debbano aver luogo direttamente fra i governi di Sofia e di Costantinopoli, e la Commissione da nominarsi *ad hoc* non debba riunirsi se non dopo che le due parti si saranno accordate pienamente sulle modificazioni da operarsi nello Statuto stesso.

Secondo le stesse notizie, il principe Alessandro, prima di accettare la decisione della Conferenza di Costantinopoli, si sarebbe rivolto ai gabinetti di Berlino e Vienna chiedendo se avevano da fare obbiezioni alle riserve unite alla sua accettazione. I due gabinetti avrebbero risposto in senso negativo.

Si telegrafa da Atene, in data 18 aprile, che la Camera, dopo avere votato tutti i progetti ministeriali, si è sciolta senza che fosse stata pronunziata la chiusura della sessione. Essa potrà quindi essere riconvocata se vi fossero da prendere delle gravi risoluzioni.

Il governatore di Scutari, Mustapha pascià, ha fatto arrestare Zemel bey, il capo dei montanari albanesi, e parecchi altri notabili mussulmani accusati di cospirazione contro il governo turco.

Il giornale ufficiale di Belgrado pubblica l'ordinanza regia che fissa il numero dei rappresentanti da eleggersi per l'Assemblea nazionale secondo il numero dei contribuenti. Le 102 circoscrizioni elettorali dei 22 circoli avranno da eleggere 121 rappresentanti. Il re, da canto suo, nominerà 20 deputati. L'Assemblea sarà convocata per il 18 maggio a Nissa.

Dai giornali inglesi togliamo i seguenti particolari circa il bilancio comunicato al Parlamento da sir William Harcourt.

Le previsioni delle entrate l'anno passato si elevavano a 90,700,000 sterline. Le entrate effettive furono soltanto di 89,581,000 sterline.

Le spese che eransi valutate a 95,617,171 st. furono invece di 92,223,344.

Il disavanzo dell'anno passato fu calcolato in 2,827,271 st.; il disavanzo attuale è di 2,642,943 st.; quello dell'esercizio 1884-85 era stato di 1,050,000 st.

La diminuzione di prodotto della tassa sulle bevande non è dovuta ad una diminuzione del consumo generale; ma soltanto alla diminuzione del consumo delle bevande alcooliche.

Vi è un aumento considerevole nelle Casse di risparmio. La media sale a 2 st., 13 scellini e 6 pence per individuo, mentre durante gli ultimi cinque anni non era stata che di 2 st. ed uno scellino.

Le spese dell'esercizio attuale sono calcolate in 90 milioni e mezzo circa di sterline; le entrate in circa 90 milioni; il disavanzo in mezzo milione.

In tempi normali, questo disavanzo potrebbe coprirsi con un aumento di imposta; ma nel momento presente non vi è alcuna classe del commercio che possa sopportare un aggravio di tasse.

Sir William Harcourt propone che si riduca temporaneamente di

800 mila sterline il fondo di ammortizzazione del Debito. Impone inoltre che si riduca la tassa per la fabbrica di birra a domicilio presso i privati.

Con ciò egli ritiene che il disavanzo si muterà in un sopravanzo di circa 259 mila sterline.

Sir Michael Hicks Beach criticò questo bilancio; deplorò che non possa ridursi la tassa sull'entrata; disse che questo bilancio forma la giustificazione di quello presentato dal gabinetto precedente.

Dopo varie ore di dibattimento, le conchiusioni del bilancio dell'entrata furono adottate in prima lettura senza scrutinio.

Una corrispondenza da Londra al *Birmingham Daily Post*, organo del signor Chamberlain, si esprime in questi sensi:

« La parte del discorso del signor Gladstone, che può essere accettata dai partigiani del primo ministro, è probabilmente quella che contiene le offerte al signor Chamberlain. Esse sono state accolte con reale soddisfazione e con un sentimento di sollievo.

« Il modo come ha risposto il signor Chamberlain ha pure provocato dei segni di viva approvazione. Se il progetto di acquisto delle terre fosse abbandonato si avrebbe ragione di credere che il partito liberale si troverebbe unito sulle altre misure concernenti l'Irlanda, a questa condizione però che la rappresentanza dell'Irlanda al Parlamento non fosse interamente soppressa.

« È certo che il signor Chamberlain istesso voterebbe l'adozione del *bill* in seconda lettura se fosse convinto che i deputati irlandesi resterebbero a Westminster.

« Il signor Chamberlain sostiene infatti che fino a tanto che i deputati irlandesi faranno parte della Camera dei comuni il Parlamento imperiale potrà esercitare sul Parlamento irlandese un'azione che renderebbe superflue tutte le garanzie e tutti i freni complicati immaginati dal signor Gladstone ».

Lo *Standard*, da canto suo, riconosce che vi siano delle ragioni di credere, dopo il discorso del signor Chamberlain, alla possibilità di un accordo fra il governo ed i *secessionisti* radicali. Però, secondo lo *Standard*, le modificazioni che il signor Gladstone propone nel suo progetto, non possono essere considerate come una concessione sufficiente dal signor Chamberlain.

In una riunione liberale poi tenuta a Saint-Pancras, il sig. Herbert Gladstone ha dichiarato che sperava di vedere prossimamente il signor Chamberlain rientrare nelle file del partito del governo.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, di Berlino, annunzia che il ministro dell'interno ha diramato una circolare alle autorità prussiane tracciando il cómpito che incomberà loro ogni qualvolta esse avranno ad intervenire in un conflitto tra padroni ed operai, sopra una questione di salario. Questo cómpito dovrà essere affatto conciliativo; esse dovranno evitare scrupolosamente di prender parte per gli uni o per gli altri; ma è loro imposto di impedire energicamente qualunque violenza e di reprimere vigorosamente ogni agitazione socialista.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CAIRO, 19. — L'Inghilterra accetta la proposta di Muktar pascià di spedire a Suakim ed a Wadi-Halfa commissari civili.

CHARLEROI, 19. — Lo sciopero prese oggi una estensione nelle miniere dei dintorni di Charleroi.

Dappertutto regna la tranquillità.

In un *meeting* ieri a Jumet gli operai decisero di spedire una petizione al re.

Gli oratori raccomandarono la calma ed invitarono i minatori a non riprendere il lavoro prima di conoscere il risultato della petizione.

PARIGI, 19. — Senato. — Si discute il progetto di legge del prestito.

Chesnelong lo respinge.

Dauphin dice che non si tratta di misura necessaria, ma di un atto di prudenza finanziaria.

BUCAREST, 19. — Il ministro della guerra, Angelescu, andrà Livadia a salutare lo czar in nome del re e del governo rumeno.

MONTREAL, 19.—Vi sono inondazioni terribili e disastrose nella regione di Montreal.

Le perdite ascendono ad alcuni milioni di dollari. Si teme vi siano numerose vittime.

TERNI, 20. — Oggi, dall'ispettore generale comm. Pucci, presente la R. Commissione composta dall'ispettore dep. Vigna, dal colonn. Garelli e dal cav. de Gaetani, è stato acceso per la prima volta con gaz prodotto da lignite razionale uno dei forni Martin-Siemens dello stabilimento metallurgico di Terni.

MARSIGLIA, 19. — Le provenienze da Brindisi saranno sottoposte a 21 ore d'osservazione al Frioul, ove verranno disinfettate.

BRINDISI, 20. — Il governo ha inviato un sussidio di lire 1500 per le cucine economiche; il municipio ne diede uno di lire 500. Il Comitato di soccorso raccolse in poche ore lire 500.

Furono ingranditi i dormitorii pubblici.

Le autorità sono attivissime.

Dal mezzogiorno del 19 a quello del 20, casi 6, morti 2, di cu uno dei casi precedenti.

Si sono verificati casi sparsi a Latiano, Erchie, Oria e Ostuni.

MADRID, 19. — Il vescovo è morto ed ore 5 15 pom., circondato dai suoi famigliari, dall'arcivescovo di Toledo e dal marchese de la Vega de Armijo.

MADRID, 20. — La salma del vescovo è stata trasportata al palazzo episcopale.

Facevano parte del corteo il clero, i magistrati e le autorità.

LONDRA, 20. — Il *Morning Post* ha da Vienna che la Russia e la Francia avrebbero informato le altre potenze che si asterrebbero da ogni azione coattiva contro la Grecia.

Le potenze, però, hanno quasi deciso il blocco dei porti greci se la Grecia persistesse nella resistenza.

LONDRA, 20. — Secondo il *Daily Telegraph*, difficoltà improvviste impedirebbero l'accordo fra Gladstone e Chamberlain. Parnell avrebbe dichiarato a Gladstone che gli rifiuterà il suo appoggio, se Gladstone accorderà le modificazioni reclamate da Chamberlain, specialmente quella, che l'Irlanda continui ad essere rappresentata nel Parlamento nazionale.

LONDRA, 20. — Secondo il *Daily Chronicle*, le discussioni parlamentari si prolungheranno tanto da rendere materialmente impossibile che si ottenga entro quest'anno il voto definitivo dei due *bills* relativi all'Irlanda.

BUCAREST, 19. — La Camera dei deputati rinviò a dopo le vacanze la discussione degli articoli del progetto di legge per la tariffa autonoma.

LONDRA, 19. — Camera dei comuni. — Si chiuse la discussione degli articoli del *bill* per la piccola coltura in Scozia.

La Camera si è aggiornata al 3 maggio.

LEOPOLI, 19. — La situazione di Stry è orribile. Parecchie migliaia di persone hanno perduto tutti i loro beni, salvando appena la vita.

Parecchi cadaveri carbonizzati sono stati trovati sotto le macerie. L'incendio continua. I danni ammontano a parecchi milioni.

PARIGI, 20. — Il duca di Castries, cognato del maresciallo Mac-Mahon, è morto.

In una riunione di scioperanti, tenuta a Decazeville, è stato deliberato di persistere nella resistenza o di respingere le concessioni parziali.

La calma è completa nella regione di Roubaix e di Tourcoing.

CADICE, 20. — Proveniente dalla Plata, è arrivato il piroscafo *Matteo Bruzzo*, della linea *La Veloce*, ed è ripartito il 19 a sera per Genova.

PARIGI, 20. — Camera dei deputati — Freycinet, rispondendo ad

una interrogazione di Passy intorno all'attitudine della Grecia, dice che è d'accordo coll'oratore sul principio dell'arbitrato. Una iniziativa però non può essere presa dalla Francia negli affari d'Oriente, dacchè l'arbitro designato è il concerto europeo. L'arbitrato d'altronde esiste, giacchè le potenze si adoperano a regolare amichevolmente il conflitto turco-greco. La Francia, fin da principio, ha agito sempre nel senso più pacifico. (Benissimo).

L'incidente è chiuso.

Dopo viva discussione, e senza incidenti, si convalidano, con 366 voti contro 159, le elezioni di 3 monarchici ed un repubblicano nel dipartimento di Tarn e Garonne.

La Camera intraprende la discussione del progetto di legge per la Esposizione internazionale, rinviandone il seguito a domani, dopo aver deliberato di passare alla discussione degli articoli.

La seduta è sciolta.

CARDIFF, 20. — È giunto ieri dall'Hâvre il piroscafo *Bormida*, della Navigazione Generale Italiana.

MONTREAL, 20. — Le inondazioni incominciano a decrescere.

MACON, 20. — Vi ha uno sciopero di 150 operai ad Epinac, dietro eccitamento di un gruppo di anarchici che percorse i pozzi.

BARCELLONA, 29. — Il piroscafo *Europa*, della linea *La Veloce*, arrivato la sera del 19, proseguì per la Plata nel pomeriggio di oggi.

BUENOS-AYRES, 19. — Il piroscafo *Adria*, della Navigazione generale italiana, è partito ieri per Dunkerque.

MELBOURNE, 20. — Vi fu una grande riunione sotto la presidenza del sindaco.

Vi fu approvata una mozione colla quale si dichiara che si considera con ansietà la proposta di cedere le Nuove Ebridi alla Francia, e si applaude all'attitudine del primo ministro della colonia di Victoria.

Un'altra riunione della Camera di commercio adottò una mozione nello stesso senso.

PARIGI, 20. — Fu approvato il progetto di prestito con due modificazioni: una che sopprime l'ammortamento obbligatorio, e l'altra che sopprime certi privilegi a favore della Cassa di risparmio.

GIBILTERRA, 20. — Proveniente da Napoli è qui giunto ieri il piroscafo *Archimede*, della Navigazione generale italiana, e proseguì per New-York.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 20 aprile 1886.

In Europa pressione piuttosto elevata (772) sulla Russia centrale, alquanto bassa (753) sulla Francia orientale, Svizzera ed Italia superiore.

In Italia nelle 24 ore barometro disceso leggermente al nord, salito 6 mm. sulla Sicilia.

Venti generalmente deboli.

Pioggia sul continente.

Stamani cielo piovoso sulla valle Padana.

Generalmente nuvoloso al centro e sud.

Alte correnti specialmente meridionali.

Venti intorno al ponente freschi al sud della Sicilia, deboli altrove.

Barometro leggermente depresso a 752 sul golfo di Genova. Cagliari, Brindisi 755; Palermo 757.

Mare qua e là mosso al sud.

Probabilità:

Venti freschi del terzo quadrante all'occidente, del secondo sull'Adriatico.

Pioggie specialmente al nord e centro.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 20 aprile.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	16,2	4,5
Domodossola	coperto	—	16,1	7,7
Milano	piovoso	—	15,8	9,6
Verona	coperto	—	17,5	11,9
Venezia	coperto	calmo	18,5	12,8
Torino	piovoso	—	11,6	8,4
Alessandria	piovoso	—	12,9	8,2
Parma	piovoso	—	12,0	9,2
Modena	piovoso	—	13,9	10,0
Genova	coperto	calmo	14,6	11,2
Forlì	piovoso	—	12,8	9,8
Pesaro	coperto	calmo	13,1	10,1
Porto Maurizio	coperto	calmo	15,6	10,9
Firenze	3/4 coperto	—	16,8	10,3
Urbino	nebbioso	—	14,1	5,0
Ancona	coperto	legg. mosso	15,0	11,0
Livorno	coperto	calmo	18,7	11,5
Perugia	coperto	—	14,6	6,5
Camerino	coperto	—	10,0	6,9
Portoferraio	1/4 coperto	calmo	14,4	10,9
Chieti	sereno	—	11,1	4,0
Aquila	1/2 coperto	—	11,4	6,8
Roma	1/2 coperto	—	17,4	10,6
Agnone	sereno	—	8,8	4,7
Foggia	1/4 coperto	—	14,3	10,1
Bari	coperto	calmo	14,3	10,5
Napoli	coperto	calmo	14,0	10,2
Portotorres	3/4 coperto	calmo	—	—
Potenza	coperto	—	10,4	6,4
Lecce	coperto	—	15,4	10,8
Cosenza	nebbioso	—	14,6	9,0
Cagliari	1/4 coperto	mosso	22,0	16,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/2 coperto	legg. mosso	18,0	13,9
Palermo	sereno	mosso	19,2	11,1
Catania	sereno	legg. mosso	20,2	12,1
Caltanissetta	1/2 coperto	—	15,0	5,5
Porto Empedocle	1/2 coperto	legg. mosso	17,2	12,4
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	23,0	11,4

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

20 APRILE 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	753,8	753,6	754,8	755,9
Termometro	12.4	14,4	13,9	11,0
Umidità relativa	83	76	69	80
Umidità assoluta	8,95	9.26	8.17	7,85
Vento	N	SSW	WSW	SSW
Velocità in Km.	1,0	7,5	18.0	7,0
Cielo	nuvoloso intorno	pioviggina	burrascoso e pioggia	burrascoso e pioggia

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 16,0 - R. = 12,80 — Min. C. = 10,6 - R. = 8,48.

Pioggia in 24 ore, mm. 6,7.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 20 aprile 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Valore capitale	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	97 57 1/2	97 57 1/2	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1886	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	»
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	97 20
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	96 40
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1885	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° aprile 1886	500	500	»	»	484 »
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	—	—	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	476 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1886	500	500	»	»	688 »
Dette Ferrovie Mediterranee	1° luglio 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	95 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2216 »
Dette Banca Romana (*)	id.	1000	1000	»	»	1035 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	250	175	»	»	685 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	id.	500	500	»	»	643 »
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	»
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	id.	500	400	»	»	925 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	518 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	id.	500	500	»	»	1685 »
Dette Società Romana (Certificati provvisori)	—	500	266	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1886	500	250	»	»	570 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	456 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	521 »
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	150	150	»	»	330 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1886	250	250	»	»	420 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	1° gennaio 1885	250	125	235 »	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1886	500	500	504 »	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1886	500	500	»	»	314 »
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1886	500	500	»	»	313 »
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° aprile 1886	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	id.	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 47 1/2
	Parigi	chèques	»	»	»
2 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 08
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi di compensazione } 28 aprile
Risposta dei premi. . . . }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Sconto di Banca 4 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: MENZOCCHI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 2ª grida 97 55 fine corrente.
Azioni Ferrovie Mediterranee 560 50 fine corrente.
Azioni Banca Generale 628, 627 3/4, 627 1/2 fine corrente.
Azioni Banca di Roma 879, 879 1/2, 880 fine corrente.
Azioni Banca Provinciale 289 50, 290 fine corrente.
Azioni Società Acqua Marcia (Az. stamp.) 1760, 1761 fine corr.
Azioni Società Immobiliare 783 50 fine corrente.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 19 aprile 1886:
Consolidato 5 0/0 lire 97 512.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 342.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 64 916.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 63 676.

V. TROCCHI: *Presidente*.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si rende noto che con decreto 7 ottobre 1885, n. 1058, cron. del R. Tribunale civile e correzionale di Rovigo, sopra istanza di Bonvento Gio. Battista fu Agostino, di Canaro, tendente ad ottenere la dichiarazione di morte e quanto meno l'assenza di Bonvento Gaspare fu Agostino di Canaro, veniva ordinato di assumere le necessarie informazioni sulla presunta assenza del predetto Gaspare Bonvento, e sulla probabile causa della medesima, delegando, a tal uopo, il R. pretore di Occhiobello, ad assumere le preaccennate informazioni.

Rovigo, li 12 marzo 1886.

6259 L. De Marco canc.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei il giorno sei del mese di aprile, in Sanfele,

Ad istanza dell'Amministrazione del Demanio dello Stato, rappresentata dall'intendente di finanza di questa provincia, sedente in Potenza, e per esso dal cancelliere della Pretura mandamentale di Bella, signor Alessandro Caivano, ove domicilia per ragion della carica,

Io Vincenzo Mesce usciere presso la Pretura mandamentale di Bella, ove domicilio per ragion della carica,

Ho dichiarato al signor Vito Grieco di Nicola, proprietario, domiciliato in Sanfele, quanto segue;

Che in mancanza della prima nota ipotecaria originale voluta dall'art. 1 della legge 28 giugno 1885, n. 3196, per la ricostituzione dell'ufficio ipotecario di Potenza, fu riprodotta mediante la dichiarazione prescritta dal successivo art. 3 l'inscrizione ipotecaria presa a carico di esso Vito Grieco il 23 settembre 1872, al volume 149, n. 31971 e vol. 122, casella 3892, per lire 158 60.

Dovendosi ora far luogo al giudizio di convalidazione ai sensi degli articoli 8 e 10 della citata legge e 1° e 2° del relativo regolamento.

Io usciere prenominato sulla medesima istanza ho citato il signor Vito Grieco a comparire innanzi la Pretura del mandamento di Bella la mattina di martedì undici maggio 1886, per sentire:

a) Dichiarata in virtù dei documenti che saranno a tempo debito esibiti, valida ed efficace la dichiarazione autentica resa dall'intendente di finanza il 28 dicembre 1885 ed inscritta al conservatore delle ipoteche di questa provincia il giorno stesso, al numero 67035 d'ordine ed allo art. 383 3 del registro di formalità;

b) Per conseguenza dichiararsi che la formalità ipotecaria così riprodotta conservi a favore dell'Amministrazione del Demanio dello Stato il grado, l'ordine e l'efficacia che aveva anteriormente alla distruzione avvenuta per l'incendio del 28 novembre 1885;

c) Condannarsi esso signor Vito Grieco alle spese e compenso del presente giudizio se e quando e come per legge.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

La copia dell'atto presente da me suddetto usciere collazionata e sottoscritta l'ho portata nel domicilio di esso Vito Grieco, consegnandola a persona di famiglia.

Specifica: in totale lire 6 50.

L'usciere Vincenzo Mesce.

Per copia conforme si spedisce a mente e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 28 giugno 1885, n. 3196 sulla ricostituzione dell'ufficio delle ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio.

Bella, 13 aprile 1886.

7100 Il canc. A. Caivaro.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 13 (tredici) del mese di aprile, in Genzano di Basilicata.

Sulla istanza del Demanio dello Stato, rappresentato dall'intendente delle finanze di questa provincia, signor Giovanni cav. Corsini, domiciliato in Potenza per ragion della carica,

Io Rocco Mestrici, usciere della Pretura del mandamento di Genzano, ove sono per ragion della carica domiciliato, ho dichiarato a Maria Giuseppa Lepore fu Leonardo, tanto nel nome proprio che quale tutrice dei figli minori Maria Teresa, Leonardo e Pasquale, e tutti poi nella qualità di eredi del defunto Pasquale Grasso fu Vito, a Maria Teresa Patarino fu Nicola, quale erede del defunto Rocco Grasso fu Vito, nonchè a Rosa Catena fu Nicola Maria, maritata con Gennaro Laginestra, Rocco, Vito e Nicola Grasso fu Michele, la Rosa Catena tanto nel proprio nome che quale madre e tutrice dei figli minori Maria Carmela, Antonio, Margherita e Maria Luigia, e tutti nella qualità di eredi del defunto Michele Grasso, coloni, domiciliati e residenti in Genzano, che a favore della istante Amministrazione trovasi iscritta fin dal dì otto febbraio 1872, alla casella 496 del registro generale d'ordine, volume 115, formalità d'ipoteca a carico dei defunti Michele, Rocco e Pasquale Grasso fu Vito, per la somma di lire trentamila;

Che per la legge 28 giugno 1885, n. 3196, sul ripristinamento dell'ufficio ipotecario di questa provincia sarebbesi dovuta dall'amministrazione istante rinnovare l'anzidetta iscrizione nel termine prefisso;

Che essendo però riuscito impossibile, nello stesso termine, rinvenire il borderò indispensabile per la rinnovazione, fu necessità di procedere alla dichiarazione autentica di cui è menzione nella citata legge;

Che dovendosi ora far convalidare la detta dichiarazione fa mestieri convenire e tutti essi dichiarati, ciascuno nelle rispettive loro qualità innanzi al competente magistrato.

E per tutte le esposte cose che io suddetto usciere, facendo seguito alla medesima istanza, ho citato essi dichiarati Rosa Caterina, Maria Teresa Grasso fu Michele e di lei marito Gennaro Laginestra, questi per la semplice autorizzazione maritale, Rocco, Vito e Nicola Grasso, Lepore Maria Giuseppa fu Leonardo e Maria Teresa Patarino fu Leonardo, a comparire innanzi al Tribunale civile e correzionale di Potenza la mattina di mercoledì 5 del prossimo venturo mese di maggio, alle ore 10 ant., con la continuazione, per sentire emettere i provvedimenti di giustizia appresso indicati:

a) Dichiararsi, a base dei documenti che saranno a tempo debito esibiti, valida ed efficace la dichiarazione autentica resa dallo istante Intendente il 3 gennaio 1886, ed iscritta dal conservatore delle ipoteche lo stesso giorno all'art. 45824 del registro di formalità, n. 83739 d'ordine,

b) Allo effetto dichiararsi che la formalità ipotecaria in data 8 febbraio 1872, iscritta alla casella 496 del registro generale d'ordine, volume 115, conservi a favore dell'Amministrazione istante il grado, l'ordine e l'efficace che aveva anteriormente all'incendio.

c) Con la condanna di tutti essi citati alle spese del giudizio, ed al compenso di avvocheria, se è come per legge.

Per la istante Amministrazione procederà il procuratore erariale signor Macario Falcone, domiciliato in Potenza.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Le copie di questo atto, da me usciere firmato, sono state portate e lasciate nel domicilio di essi dichiarati Catena, Laginestra, Rocco, Vito e Nicola Grasso, Lepore e Patarino, consegnandole a persone di loro famiglia.

Specifica lire 48 80.

Visto — Il cancelliere.

Per copia conforme,

7099 R. Mestrici, usc.

AVVISO.

Numero 537 delle richieste.

Copia dal suo originale esistente nella cancelleria della Corte di appello delle Puglie sedente in Trani.

All'Ill.mo signor Presidente e Consiglieri della Corte di appello di Trani.

In data d'oggi ventuno gennaio da parte dei sigg. coniugi Giovanni Bucci fu Alessandro e Savina Di Molfetta fu Giuseppe di Canosa si è proceduto innanzi a Sua Eccellenza il Primo Presidente della Corte all'adozione del loro nipote Giovanni Azzellino fu Savino dottore fisico di Canosa, qui domiciliato.

Il sottoscritto domanda alle Signorie Vostre Eccellentissime la omologazione di detto atto facendosi luogo all'adozione.

Trani, ventuno gennaio milleottocento ottantasei.

Firmato: Giovanni Azzellini.
Cataldo Malcangi proc.

A detto dì presentato in cancelleria — Numero cinquantacinque ricorsi.

Il Primo Presidente della Corte di appello di Trani,

Vista la presente istanza,

Decreta:

comunicarsi gli atti al Pubblico Ministero e poscia il consigliere cavaliere Pirchio Domenico ne farà rapporto alla Corte in camera di Consiglio.

Trani, ventuno gennaio milleottocento ottantasei.

Il Primo Presidente
firmato: Salis.
S. Calo, vicecanc.

La Corte di appello di Trani, prima sezione,

Letta l'antescritta istanza,

Intesa la relazione del consigliere cavaliere Pirchio,

Sentito il Pubblico Ministero, commendatore Gloria in camera di Consiglio,

Esaminati gli atti,

Veduti gli articoli 215, 216 e 218 Codice civile,

La Corte fa luogo all'adozione di Giovanni Azzellino fu Savino, da Canosa, da parte di Giovanni Bucci fu Alessandro e Savina Di Molfetta fu Giuseppe, anche di Canosa.

Ordina che copia del presente provvedimento sia pubblicata ed affissa nella sala di udienza di questa Corte di appello, nella sala del Tribunale civile di Trani, nella sala di udienza della Pretura di Canosa, nell'albo pretorio del municipio di Canosa, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale degli annunzi giudiziari del distretto di questa Corte, provincia di Bari.

Fatto e deciso nella camera di consiglio della Corte d'appello di Trani, prima sezione, nel quindici marzo milleottocentottantasei, dai signori comm. Pietro Salis, cav. Ugo Petrella, cav. Giuseppe Cosenza, cav. Achille Bovenzi e cav Domenico Pirchio, consiglieri.

Il primo pres. Salis.
S. Calò vicecanc.

Per copia conforme, rilasciata sulla richiesta del procuratore signor Cataldo Malcangi, oggi in Trani 17 aprile 1886.

Per il canc. della Corte
7098 Sabino Calò.

(2ª *pubblicazione*) 6362

DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

Il Tribunale civile e correzionale di Genova, con sua sentenza del 29 gennaio 1886, dichiarava l'assenza di Antonio Bruzzone fu Benedetto, di Voltri.

(2ª *pubblicazione*)

BANDO.

Il cancelliere del R. Tribunale civile e correzionale di Frosinone, rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 4 giugno 1886, ore 11 ant., avrà luogo la vendita del fondo in appresso descritto, esecutata a danno di Tagliaferri Chiara vedova Santachiara, di Alatri, ad istanza delle finanze dello Stato, rappresentate dal procuratore erariale delegato signor avv. cav. Niccola De Angelis.

Descrizione del fondo.

Seminativo, olivato, vitato, in territorio di Alatri. in contrada Giove, di tavole 15 10, mappa sez. 3, n. 3898, gravato del tributo di lire 9 14.

Condizioni della vendita.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di lire 870, quello cioè per il quale, diminuito di quattro decimi, il fondo fu acquistato dalla Tagliaferri.

Ordina ai creditori iscritti di depositare in questa cancelleria, entro trenta giorni dalla notifica del presente, le loro domande di collocazione.

Frosinone, li 14 aprile 1886.

Il vicecanc.: G. Bartoli.

Per estratto conforme da inserirsi.

A. Pesci,
7106 sost. dell'avv. De Angelis.

(2ª *pubblicazione*) 7086

BANDO.

Il cancelliere del R. Tribunale civile e correzionale di Frosinone, rende noto, che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 28 maggio corrente anno, avrà luogo la vendita dei fondi in appresso descritti, a danno dei signori Narducci Giacinto fu Angelo Maria e Narducci Rodolfo di Giacinto, domiciliati in Frosinone, ad istanza del signor Paolo De Angelis, domiciliato in Frosinone, rappresentato dal signor avv. Nicola De Angelis, creditore, surrogato al signor comm. Alessandro Narducci.

Descrizione dei fondi.

1. Casino sito in territorio di Frosinone, in contrada Via del Campo, numeri 2257-2258, composto di piano terreno e piano superiore, nonchè il terreno nella stessa contrada, parte enfiteutico e parte libero, con casa colonica, di ettari 5 10, mappa sez. b, nn. 446 a 453, 457, 1944 a 1948, con aja, stimato lire 15,767 64.

2. Utile dominio del terreno in contrada Vallone, in detto territorio, di ettari 1 80 50, mappa sez. b., n. 1276, spettante in piena proprietà al debitore Narducci, n. 1227 1 e 2, redditizio a Tamburrini, ora Campanari, cui si corrisponde l'annuo canone di quarte due di grano, e n. 1653 1 e 2, di diretto dominio di Persichetti Antonio, cui si corrisponde la terza parte dei prodotti, stimato lire 1411 60.

Condizioni della vendita.

La vendita avrà luogo in due lotti quanti sono i fondi, e l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima di sopra indicato diminuito di due decimi, in conformità della sentenza di questo Tribunale del 13 febbraio 1883, e cioè:

Il lotto 1° per il prezzo di lire 12,735 36.

Il lotto 2° per il prezzo di lire 1129 28.

Ordina ai creditori di presentare le loro domande di collocazione entro trenta giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, li 9 aprile 1886.

G. Bartoli vicecanc.

Per estratto conforme da inserirsi,
A. Pesci sost. dell'avv. De Angelis.

CITAZIONE EDITTALE.

Il sottoscritto pretore del mandamento di Mirano;

Vista la nota 19 gennaio 1886, numero 10567, dell'ill.mo signor procuratore generale del Re presso la Regia Corte d'appello di Venezia;

Vista la notificazione governativa 31 ottobre 1828, nn. 38267-3054-P, e la Sovrana risoluzione 9 novembre 1841, contenuta nella circolare dell'appello veneto 18 agosto 1842, n. 12013;

Ritenuto che presso questo ufficio vi esistono in deposito le seguenti polizze della Cassa dei Depositi e Prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico di Firenze, portanti tutte la data del 7 gennaio 1868, e cioè:

1ª polizza, n. 4030, per il deposito di lire 266 96 (duecentosessantasei e centesimi novantasei), che originariamente risulta fatto da Radenovich Giacomo a favore di Lazzarini Domenico di Clemente, di Padova, e della ditta Giuseppe Ventura, rappresentata da Giacomo Ventura, commerciante di Venezia.

2ª polizza, n. 4120, per il deposito di lire 48 27 (quarantotto e centesimi ventisette), che originariamente fu fatto da Carraro Angelo di Noale, quale procuratore di Teresa Pavan, legataria fu Domenico Borghesan.

3ª polizza, n. 4121, per il deposito di lire 40 84 (quaranta e centesimi ottantaquattro), originariamente fatto da Carraro Angelo di Noale, per conto della nobile Balbi Carlotta-Bousch ed a favore eredità fu canonico don Giovanni Battista Bossi, di Treviso.

4ª polizza, n. 4122, per il deposito di lire 32 64 (trentadue e centesimi sessantaquattro), originariamente fatto dal suddetto Carraro per conto del signor Faiffofer don Giuseppe a favore eredità suddetta.

5ª polizza, n. 4123, per il deposito di lire 3 55 (tre e centesimi cinquantacinque), originariamente fatto da Jacur Moisè-Vita, possidente e negoziante di Padova, a favore Longo Carlo e consorti.

6ª polizza, n. 4124, pel deposito di lire 15 11 (quindici e centesimi undici), fatto originariamente dalla fabbricieria di Zianigo a favore della ditta Margherita e Antonio Zianis.

7ª polizza, n. 4126, pel deposito di lire 56 24 (cinquantasei e centesimi ventiquattro), fatto originariamente dalla Fabbricieria suddetta ed a favore della stessa Ditta.

8ª polizza, n. 4130, pel deposito di lire 71 29 (settantuna e centesimi ventinove), fatto originariamente da Gramara Giacomo detto Meneghin fu Francesco, di Vicenza, a favore di Michielan Gio. Battista e Consorti.

9ª polizza, n. 4132, pel deposito di lire 6 29 (sei e centesimi ventinove), fatto originariamente da Nievo Valentino di Caselle dei Ruffi di Sala, a favore di Benfatto Giacomo pure di Caselle dei Ruffi.

Ritenuto che le nove polizze suddescritte si riferiscono tutte a depositi fatti a questo ufficio anteriormente ed a tutto l'anno 1885.

Cita colla presente gli aventi diritto al ricupero delle polizze suddette ad insinuarsi presso quest'ufficio presentandovi i documenti relativi, prefiggendosi all'uopo il perentorio termine di un anno, sei settimane e tre giorni, decorribili dalla pubblicazione della presente; con avvertenza che se entro il detto termine non si presentasse alcuno, le polizze suddette saranno considerate per caducate e devolute a favore del R. Erario.

La presente verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio degli annunzi giudiziari della R. Prefettura di Venezia.

Dalla Regia Pretura mandamentale, Mirano-Veneto, addì 15 aprile 1886.

IL R. PRETORE.

7128 Il canc. G. LOMBARDINI.

(2ª pubblicazione)

AVVISO.

Colla sentenza del Tribunale civile e correzionale di Sanremo, ed in Camera di consiglio, datata 12 febbraio 1886, sull'istanza e domanda di Palmari Onorio fu Domenico di Ventimiglia (Porto Maurizio), sarebbe stata dichiarata l'assenza di Palmari Gerolamo fu Antonio, di domicilio, d'origine e di nascita in Ventimiglia, dove detta sentenza sarebbe stata notificata dall'usciere Raimondi li 5 corrente marzo, e per tutti gli effetti di cui all'articolo 25 del codice civile.

6355 T. REBAUDI proc.

(2ª pubblicazione)

AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia che nell'udienza del di 14 maggio 1886, avanti la 2ª sezione del Tribunale civile di Roma, avrà luogo la vendita in grado di sesto dell'immobile infradescritto espropriato in danno di Stampanoni Ercole ad istanza dell'istituto di credito fondiario del Banco di Santo Spirito di Roma.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di L. 45,792, e la vendita verrà effettuata alle condizioni che sono ripertate nel bando depositato presso la cancelleria del Tribunale civile.

Descrizione dell'immobile

Casamento posto in Roma nel quartiere del Celio in via dei SS. Quattro, lettere L, M, N, segnato alla partita catastale col n. 6677 e nella mappa rione X col numero 668, confinante via SS. Quattro e Capo di Africa col reddito imponibile di L. 2340.

Roma, 19 aprile 1886.

7107 AVV. CARLO PATRIARCA proc.

AVVISO.

Ad istanza dell'Ill.mo signor procuratore generale presso la Regia Corte dei Conti sedente in Roma.

Io Garbarino Michele, usciere del Tribunale civile di Roma, ho notificato al signor Grasso Francesco, exsergente nei veterani d'Asti, l'atto conclusionale del prefato signor procuratore delli 15 marzo 1886, col quale si chiede alla Corte, in sezioni unite, rigettare il ricorso di esso Grasso contro la deliberazione del 2 ottobre 1872 della 2ª sezione della Corte dei conti, e successivo decreto di liquidazione di pensione di riforma in annue lire 282 20, colla condanna di esso Grasso nelle spese.

Il tutto ho eseguito a senso dell'articolo 141 della Procedura civile, essendo esso d'ignoto domicilio.

Roma, 19 aprile 1886.

7124 L'usc. GARBARINO MICHELE.

AVVISO.

Ad istanza dell'ill.mo signor procuratore generale della Corte dei conti, sedente in Roma,

Io Garbarino Michele, usciere del Tribunale civile di questa città, ho notificato alle signore Crisciuolo Gesualda e Carolina l'atto conclusionale del sullodato procuratore generale delli 1º marzo 1886, col quale si chiede che piaccia alla Corte suddetta in sezioni unite rigettare il ricorso di esse Gesualda e Carolina contro la deliberazione della sezione 2ª di detta Corte delli 26 agosto 1876, n. 2871, e relativo decreto di pensione di annue lire 68, e condannarle nelle spese del giudizio.

Il tutto ho eseguito a senso dell'articolo 141 della Procedura civile, essendo esse Cresciuolo d'ignoto domicilio.

Roma, 19 aprile 1886.

7122 GARBARINO MICHELE usciere.

(1ª pubblicazione)

AVVISO.

Si fa noto che ad istanza della Direzione generale del fondo pel culto, succeduta al Regio Commissariato per la liquidazione dell'asse ecclesiastico di Roma, ed in danno di Zazza Mariano, avrà luogo avanti il Tribunale civile di Roma, 1ª sezione, nella udienza del 28 maggio 1886, l'incanto per la vendita dei seguenti fondi posti nel comune di S. Vito Romano.

1. Quattro appezzamenti di terreno e uno con casa colonica, in vocaboli Bufoletto, Obaco, Monte Casale e Casale, seminativi, vitati e castagneti domestici, di una complessiva superficie di tavole 10 e cent. 13.

2. Terreno seminativo, vitato e pascolivo, con casa colonica, in vocabolo Organo, di tavole 6 43.

L'incanto verrà aperto sui prezzi pei quali venivano detti fondi deliberati al suddetto Zazza, e cioe su lire 520 pel primo lotto e lire 220 pel secondo lotto.

7131 AVV. SAVERIO SECRETI, proc.

Citazione per pubblici proclami.

RETTIFICA.

Nella citazione per pubblici proclami n. 7004, inserita nel Supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile, n. 89, alla pagina 2004, colonna 3ª, linea 86, in alcune copie venne stampata la data incompletamente. Dove leggersi: **mercoledì 12 maggio.** 7004

AVVISO.

L'anno mille ottocento ottantasei, il giorno tre del mese di aprile in Gioiosa Jonica.

Sulla istanza del signor Giovanni cav. Corsini, intendente di finanza della provincia di Basilicata, quale rappresentante l'Erario dello Stato, domiciliato in Potenza per ragione della carica, ed elettivamente in Melfi per la presente procedura, nello studio dell'avv. signor Vincenzo Plostino,

Io Carlo Caracciolo, usciere addetto alla Pretura del mandamento di Gioiosa Jonica, ho citato i coniugi signori Annunziata Aquilecchia e Francesco Ajossa, quest'ultimo per la semplice autorizzazione maritale, nella qualità di erede di suo padre signor Giovanni Aquilecchia, quale erede del signor Giuseppe Aquilecchia, proprietari, qui domiciliati e residenti, a comparire alla pubblica udienza che terrà il Tribunale civile di Molfi il mattino di mercoledì dodici entrante mese di maggio 1886, alle ore 10 antimeridiane, nel solito locale, palazzo Araneo, per sentire convalidare le iscrizioni prese a norma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1885, nella conservazione delle ipoteche di Basilicata 14 ottobre 1885; delle iscrizioni del 6 dicembre 1868, al n. 11390; del 6 dicembre 1868, al n. 11389; del 16 dicembre 1868, al n. 12013, colla condanna delle spese del giudizio e compenso di avvocato.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Il lodato signor Vincenzo Plostino, avvocato e procuratore presso il detto Tribunale, procederà per lo istante.

Copie del presente atto da me usciere sottoscritte, le ho lasciate nel domicilio di essi signori Aquilecchia ed Ajossa, consegnandole cioè in mano del loro amministratore signor Correale Giovambattista, che mi firmò l'originale.

L'importo è di lire venti e centesimi cinquanta a debito, giusta la specifica in originale.

Per copia conforme da servire per le inserzioni volute dall'art. 1 del regolamento demaniale.

7072 CARLO CARACCIOLO usciere.

AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia che il signor Alessandro Valenzi col giorno 15 corrente aprile comprò dai coniugi Ettore ed Anna Balmes il loro negozio di articoli religiosi, sito in Roma, via Condotti, n. 95, e piazza di Spagna, numeri 76 e 77, negozio che ora conduce in proprio con la ditta Alessandro Valenzi, successore di Ettore Balmes. 7127

(1ª pubblicazione)

AVVISO.

Si fa noto che ad istanza della Direzione Generale del Fondo per il culto, succeduta al Regio Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma, ed in danno di Tassi Bernardino, avrà luogo, avanti il Tribunale civile di Roma, 1ª sezione, nella udienza del 28 maggio 1886, l'incanto per la vendita del locale terreno per uso di stalla, sito in Palombara Sabina, via Savelli, civ. n. 40.

L'incanto verrà aperto sul prezzo pel quale veniva detto fondo deliberato al suddetto Tassi, e cioè per lire 210.

7133 SAVERIO avv. SECRETI proc.

AVVISO.

Ad istanza dell'Ill.mo sig. procuratore generale presso la Regia Corte dei Conti sedente in Roma.

Io Garbarino Michele, usciere del Tribunale civile di questa città ho notificato alla signora Angela Pozzi, vedova di Galleozzi Giuseppe, l'atto conclusionale del prefato procuratore generale, delli 6 marzo 1886, col quale si chiede alla Corte in sezioni unite dichiarare inammissibile il richiamo di essa Pozzi contro la deliberazione della 2ª sezione della Corte dei Conti del 24 giugno 1868, con la condanna della medesima nelle spese.

Tale notificazione ho eseguito a senso dell'articolo 141 della Procedura civile, perchè d'ignoto domicilio.

Roma, 19 aprile 1886.

7120 GARBARINO MICHELE usciere.

ESTRATTO

d'atto costitutivo di Società.

Num. 116 del repertorio d'archivio.

Certificasi da me sottoscritto notaro, che con atto da me rogato in Torino li 6 aprile 1886, debitamente registrato a Chieri li 10 detto al numero 890 con L. 92. 40, tra i signori Pagliano Girolamo e Goetteau Gustavo domiciliati in Firenze, venne costituita una Società in nome collettivo, sotto la ragione sociale: Pagliano Girolamo per la fabbricazione e smercio di un prodotto farmaceutico, con sede in Firenze, e per la durata di anni cinque decorrenti dalla data dell'atto 6 aprile 1886, col capitale sociale conferito di lire venticinquemila (L. 25,000) cioè: dal Pagliano come correspettivo stabilito per la sua industria lire duemilacinquecento (L. 2500); e dal Guetteau in denaro effettivo di lire ventiduemilacinquecento (L. 22500); gli utili saranno divisi fra i soci alla ragione di tre quarte parti al capitalista Guetteau e di una quarta parte al socio industriale Pagliano, e le perdite saranno tutte a carico del capitalista Guetteau Gustavo a cui appartiene la firma sociale come più latamente e dettagliatamente risulta dal citato atto da me ricevuto.

Spedito e rilasciato il presente estratto analitico oggi in Riva di Chieri, mia residenza, li 14 aprile 1886.

RAFFAELE ALGOZINO.

Visto del presidente del Tribunale civile e correzionale di Torino per la legalizzazione della firma del notaro Algozino Raffaele.

Torino, li 16 aprile 1886.

Il Presidente GIORCELLI PERINCIOLI

6061 cancelliere.

Intendenza di Finanza in Ravenna

AVVISO.

Nell'incanto tenuto addì 17 aprile 1886 nell'ufficio di questa Intendenza, è stato deliberato l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Cervia verso la provvigione di L. 4 89 per il sale, e L. 1 49 per i tabacchi.

A norma dell'avviso d'asta del 22 marzo 1886 numero 5186 si fa noto che il termine utile per presentare le offerte di ribasso sulle indicate provvigioni non inferiori al ventesimo delle stesse, andrà a scadere alle ore 12 meridiane del giorno 5 maggio p. v., e che le offerte medesime saranno ricevute dal sottoscritto Intendente, insieme alla prova dell'eseguito deposito in L. 1000 (mille) a garanzia dell'offerta stessa e col certificato comprovante la capacità di obbligarsi dell'offerente.

Ravenna, 17 aprile 1886.

7113 L'Intendente: C. PIZZIGONI.

Comune di Montesano sulla Marcellana

Manifesto.

Dovendosi procedere all'appalto di lavori relativi alla costruzione di una nuova Casa municipale ed altri uffici, giusta il progetto dell'ingegnere Casalbora, per la somma preventiva di lire quarantamila, si previene che nel mattino del di cinque maggio 1886, alle ore 11 antimeridiane, si terrà nella Casa comunale una pubblica asta a schede segrete innanzi al sindaco, o chi per esso, e l'appalto sarà aggiudicato a colui che offrirà il maggior ribasso sui prezzi del progetto, osservando tutte le prescrizioni contenute nel regolamento per la Contabilità generale dello Stato del 14 maggio 1885.

Il termine utile per gli additamenti in grado di ventesimo, scade al mezzogiorno del dì 24 maggio corrente anno.

Montesano sulla Marcellana, li 13 aprile 1886.

Visto — Il Sindaco: A. GRECO.

7112 Il Segretario comunale: C. FERRI.

INTENDENZA DI FINANZA DI CASERTA

AFFITTI

Avviso di primo incanto.

Si fa noto che alle ore 12 meridiane del giorno 3 maggio p. vent. si terranno presso questa Intendenza pubblici incanti ad estinzione di candela vergine per l'affitto del parco denominato Bosco di Mondragone, nel comune omonimo tuttora aggregato alle opere di bonifica del Volturno.

Condizioni principali:

1. L'affitto avrà la durata di anni sei, da ritenersi incominciati dal 1° gennaio 1886 a tutto dicembre 1891, in base al capitolato di condizioni in data 4 marzo 1885.

2. Chiunque intenda essere ammesso all'asta dovrà comprovare l'eseguito deposito presso l'uffizio del registro di questo capoluogo della somma di lire 1200 in numerario o in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa, quale deposito subito dopo l'asta sarà restituito ai concorrenti, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, che resterà pel pagamento delle spese di aggiudicazione.

3. Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di affitto ed osservatore dei patti stipulati, e potrà essere escluso chiunque abbia con la stessa quistioni pendenti.

4. L'asta sarà aperta in base all'annuo estaglio ridotto di lire 12,000.

5. Le offerte in aumento al prezzo d'asta non potranno essere inferiori a lire 100; nè sarà proceduto a deliberamento se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti. Il deliberamento provvisorio seguirà a favore di quello che avrà fatto la maggiore offerta.

6. È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuova offerta in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro 7 giorni da quello della seguita aggiudicazione, che andranno a scadere il di 10 dell'entrante maggio, alle ore 12 mer., purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo già deliberato, e sia garentita col deposito di lire 1200 nel modo detto di sopra. In questo caso saranno subito pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento di asta sul prezzo offerto. In mancanza di offerte di aumento, il deliberamento provvisorio diverrà definitivo, salvo la superiore approvazione.

7. Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte od alla validità dell'incanto saranno decise dall'autorità che vi presiede.

8. Tutte le spese e le tasse, niuna esclusa ed eccettuata, relative all'affitto in discorso, saranno a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

9. Finalmente si avverte che il capitolato delle condizioni succitate trovasi sempre ostensibile dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane, presso la sezione del Demanio di questa Intendenza.

Caserta, 19 aprile 1886.

7109 *L'Intendente*: DE CESARE.

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

Amministrazione della Casa di Ricovero Musicale Rubini

2° Avviso d'asta per affittanza di stabili.

Essendo andato deserto il primo esperimento d'asta, nel giorno 15 maggio p. v., alle ore 10 ant., si procederà, in una delle sale di questo palazzo comunale e avanti il signor sindaco o chi per esso, all'asta dell'affittanza, in un solo lotto, dei seguenti beni di compendio della Casa di Ricovero Musicale Rubini.

Descrizione degli stabili.

Possessione detta di Masano, sita in territorio di Caravaggio, ed una minima parte in quello di Fornovo S. Giovanni, irrigatoria e costituita come in appresso:

Aratori, adacquatori, moronati ed in parte vitati,	Pert. met.	1138 78
Prati stabili adacquatori	»	191 09
Bosco ceduo forte	»	296 36
Zerbidi e paludi	»	76 18
Palazzo di villeggiatura, case coloniche ed orti	»	25 69
Totale	Pert. met.	1728 70

Annuo canone d'affitto sul quale sarà aperta l'asta, lire 15,350.

Deposito a cauzione delle offerte, lire 1535.

Deposito per le spese e tasse, lire 3500.

Colla rendita censuaria di lire 8755 06, e come dalla relazione di perizia in data 3 aprile 1882 del signor ing. Angelo Cavalli.

L'asta sarà tenuta col metodo delle candele, e secondo le norme stabilite dal regolamento approvato con Reale decreto n. 3074 (Serie 3ª), del 4 maggio 1885, e sarà aggiudicata quand'anche non vi sia che un solo offerente, a mente dell'art. 82 del surriferito R. decreto.

L'affittanza è per anni dodici, aventi principio coll'11 novembre 1886 e termine col giorno 10 novembre 1898, e sarà aggiudicata al miglior offerente, salvo l'esperimento del ventesimo. I concorrenti all'asta, oltre ai depositi di cui sopra, a cauzione delle offerte, e per le spese e tasse, dovranno esibire un certificato di moralità di recente data, rilasciato dal sindaco del comune di rispettiva loro residenza.

I depositi per le spese e tasse dovranno esser fatti in biglietti della Banca Nazionale o numerario.

La perizia ed i quaderni d'onere relativi sono visibili nella segreteria di questo municipio dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ciascun giorno non festivo.

Il canone annuo d'affitto sarà pagato dall'aggiudicatario nelle mani del tesoriere dell'amministrazione appaltante in tre rate distinte scadenti il 15 giugno, 15 agosto e 15 novembre.

Il termine utile per presentare le offerte di aumento del ventesimo sul prezzo di prima aggiudicazione scadrà allo scoccare delle ore 12 meridiane del giorno 31 maggio 1886.

Tutte le spese degli atti originali e copie, a cominciare dalla relazione di perizia, incanto, contratto, iscrizione ipotecaria, quelle di stampa, pubblicazione ed inserzione degli avvisi d'asta, tasse di bollo e di registro, ed ogni altra dipendente e relativa al contratto, tuttochè non specificate, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Le offerte per persona da dichiarare non si ricevono.

Dal palazzo, il 15 aprile 1886.

La Giunta municipale:
BONANOMI avv. LUIGI, ff. di Sindaco
Galbiati rag. Francesco
Gentilini Luigi
Giorgi Attilio.

7136 Il Segretario: ZONCA rag. GIOVANNI BATTISTA.

AVVISO.

Ad istanza dell'Ill.mo signor procuratore generale presso la Regia Corte dei Conti sedente in Roma,

Io Garbarino Michele, usciere del Tribunale civile di questa città, ho notificato al signor Drago Francesco Paolo, già ufficiale di 1ª classe all'Intendenza di finanza di Girgenti, l'atto conclusionale del prefato procuratore generale dell'11 marzo 1886, col quale si richiede il rigetto del ricorso di esso Drago contro la deliberazione della 2ª sezione della sullodata Corte del 19 luglio 1879 e relativo decreto con cui gli fu liquidata l'annua pensione vitalizia di lire 1438 con la condanna di esso ricorrente nelle spese.

Il tutto ho eseguito a senso dell'articolo 141 della Procedura civile, essendo esso Drago d'ignoto domicilio.

Roma, 19 aprile 1886.

7121 GARBARINO MICHELE, usciere.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si fa noto che ad istanza della Direzione generale del Fondo per il Culto, succeduto al Regio Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma, ed in danno di Zazza Mariano e Rocca Alessandro, avrà luogo avanti il Tribunale civile di Roma, 1ª sezione, nella udienza del 28 maggio 1886 l'incanto per la vendita di tre piccoli appezzamenti di terreno posti nel comune di S. Vito Romano, nei vocaboli Casale ed Abbaco, seminativi, pascolivi, olivati, della superficie di tavole 5 06.

L'incanto verrà aperto sul prezzo pel quale veniva detto fondo deliberato ai suddetti Zazza e Rocca, e cioè per lire 390.

7132 AVV. SAVERIO SECRETI proc.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.
Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.